



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale. l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Bando per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Tipologie di intervento e di accesso
- Articolo 3 Aree di intervento
- Articolo 4 Strutture competenti
- Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 6 Definizioni
- Articolo 7 Funzioni delegate

CAPO II BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E IMPORTI

- Articolo 8 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 9 Intensità dell'indennità e cumulabilità

CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 10 Presentazione della domanda
- Articolo 11 Presentazione tardiva e modifica della domanda
- Articolo 12 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno
- Articolo 13 Criteri di selezione
- Articolo 14 Ritiro della domanda
- Articolo 15 Errori palesi

CAPO IV IMPEGNI

- Articolo 16 Impegni del beneficiario
- Articolo 17 Subentro agli impegni
- Articolo 18 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I RINVIO, DATI PERSONALI

- Articolo 19 Disposizione di rinvio
- Articolo 20 Trattamento dei dati personali
- Articolo 21 Informazioni

ALLEGATO A - Aree di intervento di cui all'art. 3

ALLEGATO B – Criteri di selezione delle domande di cui all'art. 13

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Ai sensi del regolamento di attuazione per le misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2021, n. 48/Pres., il presente bando disciplina le modalità di attuazione dell'intervento di cui alla misura 12 del PSR - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque, in conformità all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. L'intervento di cui al presente bando è finalizzato alla conservazione di habitat prativi di interesse comunitario della Regione Friuli Venezia Giulia e delle specie ad essi connesse, tutelati dalle Direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
3. Per la finalità di cui al comma 2 il presente bando prevede la corresponsione di una indennità che compensa gli svantaggi e le limitazioni all'attività agricola determinati dall'applicazione delle norme di tutela di habitat e specie di interesse comunitario di cui al comma 2.

Articolo 2 Tipologie di intervento e di accesso

1. Con il presente bando è attivato l'intervento 12.1.1 Indennità prati stabili.
2. La tipologia di accesso alla misura è individuale.

Articolo 3 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle formazioni prative appartenenti ai codici habitat di cui alla Direttiva 92/43/CEE 5130, 6110, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520, 7210, e 7230, situate:
 - a) all'interno di siti della Rete Natura 2000;
 - b) individuate dall'inventario dei prati stabili di cui alla Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), anche al di fuori della Rete Natura 2000;
 - c) situate nei biotopi di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).
2. Le aree ammissibili sono individuate nell'allegato A.

Articolo 4 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
 - a) Autorità di Gestione (AdG): Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
 - b) Struttura responsabile: Servizio competente in materia di biodiversità della Direzione centrale di cui alla lettera a);
 - c) Ufficio attuatore: Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui alle lettere precedenti.

Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari ad euro 750.000,00 di fondi cofinanziati.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando o redistribuire le disponibilità derivanti da eventuali rinunce o economie.

Articolo 6 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico (www.sian.it) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune e sono gestite in modo univoco e certificato tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;

c) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

d) codice univoco di identificazione dell'azienda agricola (CUAA): codice che identifica l'azienda nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole. È costituito dal codice fiscale o partita iva ai sensi del D.P.R. 503/1999.

Articolo 7 Funzioni delegate

1. Fatta eccezione per il pagamento dei sostegni ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'OP viene delegata, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, alla Regione, la quale affida alla struttura responsabile il coordinamento della misura e all'ufficio attuatore l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento che non sono oggetto di istruttoria automatizzata gestita attraverso il SIAN, fino alla definizione dell'importo dell'aiuto da liquidare al beneficiario.

CAPO II BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E IMPORTI

Articolo 8 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari sono gestori del territorio, ossia soggetti pubblici e privati in possesso di fascicolo aziendale.
2. I beneficiari conducono le superfici in modo continuativo dal 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda fino al 14 maggio dell'anno successivo, salvo quanto previsto dall'articolo 17 ed eventuali variazioni catastali che derivino da operazioni di frazionamento o accorpamento fondiario
3. La disponibilità giuridica delle superfici è garantita per tutto l'anno di impegno e i titoli di conduzione sono verificati attraverso il fascicolo aziendale.
4. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che scadono durante l'anno d'impegno e il nuovo titolo di conduzione è inserito sul fascicolo aziendale entro il quindici ottobre dell'anno di presentazione della domanda, a pena di esclusione del sostegno per la parte di superficie interessata.

Articolo 9 Intensità dell'indennità e cumulabilità

1. L'indennità è pari a 482 euro per ettaro per anno.
2. Qualora le superfici siano utilizzate per soddisfare l'impegno delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente "greening – prati permanenti", di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 1307/2013, il sostegno è ridotto dell'importo di euro 99,95 per ettaro.
3. Qualora le superfici siano utilizzate per soddisfare l'impegno delle pratiche agricole benefiche per il clima e all'ambiente "greening – area di interesse ecologico EFA", di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 10 Presentazione della domanda

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno/pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 16 maggio 2022, fatte salve eventuali proroghe stabilite dagli Organismi competenti rese note dall'AdG.
2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 11.

3. Nel caso di presentazione delle domande per il tramite di liberi professionisti, oltre alla presentazione in forma telematica tramite SIAN, la domanda è trasmessa in formato cartaceo all'ufficio attuatore entro il termine del 30 settembre 2022.

4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1 avvengono via PEC.

5. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale, compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC.

6. L'OP, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione sulle domande presentate i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Articolo 11 Presentazione tardiva e modifica della domanda

1. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento, successiva al termine di cui all'articolo 10, comma 1 comporta una riduzione, pari all'1 per cento per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'indennità ammessa a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 18.

3. Dopo il termine di cui all'articolo 10, comma 1 il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Articolo 12 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno

1. Per le domande di cui all'articolo 10 comma 1, non oggetto di istruttoria automatizzata, l'ufficio attuatore effettua:

a) la verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza della domanda, valutando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8, chiedendo via PEC eventuali integrazioni;

b) l'accertamento e la valutazione delle anomalie rilevate tramite il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) della congruità delle superfici.

2. Per le domande di cui al comma 1, l'ufficio attuatore entro centocinquanta giorni dalla data di apertura delle procedure informatiche da parte dell'OP, redige l'elenco di autorizzazione al pagamento per i beneficiari che risultano in possesso dei requisiti per l'ammissibilità alla misura, comunica via PEC a ciascun beneficiario l'esito dell'attività svolta e trasmette l'elenco medesimo all'AdG.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 2, l'AdG trasmette l'autorizzazione al pagamento all'OP.

4. Le domande oggetto di istruttoria automatizzata sono gestite attraverso le procedure informatiche messe a disposizione dal SIAN.

5. Il sostegno è liquidato in conformità all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 13 Criteri di selezione

1. I criteri di selezione sono elencati all'allegato B.

Articolo 14 Ritiro della domanda

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno/pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro in formato elettronico sul SIAN del quale l'ufficio attuatore prende atto.

3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno/pagamento se il beneficiario è già stato informato:

a) che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di cui al comma 1;

b) che è soggetto a controllo in loco;

c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 15 Errori palesi

1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario, possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Il beneficiario presenta comunicazione di correttiva tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.
3. Sono errori palesi quelli che:
 - a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'OP;
 - c) derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
 - d) derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.
4. La correzione degli errori di cui al comma 3 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio stesso.

CAPO IV IMPEGNI

Articolo 16 Impegni del beneficiario

1. Gli impegni del beneficiario sono:
 - a) divieto di conversione a seminativo o altre colture produttive mediante trasformazione colturale, modificazione del suolo e livellamento del terreno, compresi scavi, riporti o depositi di materiale, dissodamento di terreni saldi, alterazione del cotico o semina di specie non appartenente alla associazione vegetale interessata, piantagione di specie arboree e arbustive, fatti salvi limitati interventi espressamente valutati e autorizzati dalla Struttura responsabile che siano funzionali al mantenimento degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
 - b) divieto di concimazione organica o minerale.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dal sostegno.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 1 in applicazione della normativa europea in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 17 Subentro agli impegni

1. Ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013 durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per l'ammissione del sostegno, il beneficiario ha facoltà di cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto. Quest'ultimo, può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno, che corrisponde alla superficie trasferita, per il restante periodo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 8.
2. Il beneficiario che per scelta non completa il periodo d'impegno è tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN e a rimborsare le somme percepite maggiorate dagli interessi legali.

Articolo 18 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dalla restituzione degli aiuti nei seguenti casi:
 - a) decesso del beneficiario;
 - b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale del medesimo comunicano via PEC all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizioni di farlo.
3. I soggetti di cui al comma 2 presentano la comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.
4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno ammesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I RINVIO, DATI PERSONALI

Articolo 19 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge 241/90, la legge regionale 7/2000, il regolamento emanato con D.P.Reg. 48/2021 e le istruzioni operative emanate dall'Organismo pagatore in materia di misure connesse alle superfici e agli animali.


Articolo 20 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 21 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Umberto Fattori telefono 0432/555660, e-mail: umberto.fattori@regione.fvg.it o via PEC: biodiversita@certregione.fvg.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo: www.regione.fvg.it.

ALLEGATO A - Aree di intervento di cui all'art. 3



ALLEGATO B – Criteri di selezione delle domande di cui all'art. 13

CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione sono definiti in funzione della tipologia di area protetta in cui ricadono le superfici oggetto di intervento.

Ai criteri previsti nel PSR per l'intervento 12.1.1, sono assegnati dei coefficienti moltiplicatori. Alle superfici oggetto di impegno sono quindi applicati i coefficienti relativi alla zona in cui ricadono. Qualora la superficie ricada contemporaneamente in più aree, si applica il coefficiente maggiore.

All'intervento 12.1.1 si assegnano i seguenti coefficienti:

- unità prative localizzate all'interno della rete Natura 2000 (ZPS e ZSC): 1,1
- unità prative localizzate all'interno di biotopi di cui alla legge regionale n. 42/1996: 1,0
- unità prative vincolate ai sensi della legge regionale 9/2005: 0,9

Per ogni azienda richiedente l'aiuto, è calcolato un indice che deriva dal rapporto tra la somma delle superfici risultanti dall'applicazione dei coefficienti e il totale della superficie aziendale ricadente nelle zone protette. Al valore più alto calcolato è assegnato il valore 100, gli altri punteggi sono calcolati in proporzione. A parità di punteggio, prevale il valore più alto risultante dal rapporto tra la superficie ricadente in zone protette e la superficie totale aziendale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE